



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/06/2001
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 03/08/2001

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
- Art. 3 - Richiesta e rilascio di autorizzazioni
- Art. 4 - Validità delle autorizzazioni

TITOLO II OCCUPAZIONE DEI SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO

- Art. 5 - Campo di applicazione
- Art. 6 - Divieti

TITOLO III NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO URBANO

- Art. 7 - Disposizioni generali
- Art. 8 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
- Art. 9 - Tenuta delle aree scoperte
- Art. 10 - Lavori ed attività artigianali su suolo pubblico
- Art. 11 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 12 - Battitura di panni e tappeti
- Art. 13 - Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati
- Art. 14 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani o assimilati
- Art. 15 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 16 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 17 - Sgombero della neve e formazione dei ghiaccio
- Art. 18 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni
- Art. 19 - Emissioni di esalazioni, fumo e polvere
- Art. 20 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro e alla moralità
- Art. 21 - Esercizio di giochi di abilità
- Art. 22 - Altri atti vietati
- Art. 23 - Caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri abitazione e accampamenti

TITOLO IV QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO CITTADINO

- Art. 24 - Giochi su area pubblica e privata
- Art. 25 - Mestieri girovaghi
- Art. 26 - Trasporto di oggetti
- Art. 27 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi
- Art. 28 - Protezione degli animali
- Art. 29 - Protezione in caso di lavori
- Art. 30 - Rovinio di parti o di accessori di fabbricati
- Art. 31 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati
- Art. 32 - Bagni delle persone
- Art. 33 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
- Art. 34 - Apertura di botole e chiusini
- Art. 35 - Pitture e verniciature fresche
- Art. 36 - Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento
- Art. 37 - Carichi sospesi
- Art. 38 - Recinzioni
- Art. 39 - Luminarie e cavi elettrici
- Art. 40 - Uso e manomissione dei segnali
- Art. 41 - Detenzione e deposito di materie infiammabili
- Art. 42 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e esplosioni
- Art. 43 - Uso delle risorse idriche potabili

- Art. 44 - Quietè pubblica
- Art. 45 - Esercizio di mestieri, arti e industrie
- Art. 46 - Esercizio dei Luna Park
- Art. 47 - Orari di esercizio delle attività musicali dei pubblici esercizi
- Art. 48 - Esercizio di locali da ballo
- Art. 49 - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

TITOLO V TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

- Art. 50 - Emissioni di suoni da sorgenti fisse
- Art. 51 - Emissioni di suoni da sorgenti (non fisse) temporanee, occasionali e/o mobili

TITOLO VI DISPOSIZIONI ANNONARIE PER LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI

- Art. 52 - Orario attività di vendita prodotti artigianali

TITOLO VII NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

- Art. 53 - Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni
- Art. 54 - Remissione in pristino
- Art. 55 - Sequestro e confisca di cose

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 56 - Entrata in vigore

TITOLO I **Disposizioni generali**

Articolo 1 **Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le attività di *Polizia Urbana* nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi e regolamenti.

Quando, nel contesto delle norme, non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche a luoghi privati, soggetti o destinati ad uso pubblico o aperti al pubblico passaggio.

Agli effetti del presente Regolamento l'Autorità Comunale è il Sindaco.

Articolo 2 **Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana**

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Municipale, nonché dagli altri incaricati che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.

Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'Autorità.

Articolo 3 **Richiesta e rilascio di autorizzazioni**

Le richieste di autorizzazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per decidere sull'istanza, il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

Le autorizzazioni vengono rilasciate con atto scritto dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune, come segue:

1. personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
2. previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
3. senza pregiudizio del diritto di terzi;
4. con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione data;
5. sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
6. con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico.

Il Sindaco potrà subordinare talune autorizzazioni a un contratto di assicurazione per la responsabilità civile adeguato al rischio, che il concessionario è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazioni di sua libera scelta, nonché ad eventuali collaudi statici o a relazioni tecniche che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti nell'apposito albo e all'uopo incaricati, a cura e spese del richiedente.

Nel testo delle autorizzazioni o delle concessioni possono essere indicati limiti e condizioni da osservare.

Il titolare dell'autorizzazione deve osservare le prescrizioni particolari che l'Autorità Comunale ritenga di imporre. In caso di inosservanza, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie previste, la predetta Autorità può sospendere o revocare, senza alcun rimborso, l'autorizzazione.

Articolo 4 **Validità delle autorizzazioni**

Le autorizzazioni scadono il 31 Dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.

Alla scadenza le autorizzazioni possono essere rinnovate o prorogate, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono state rilasciate e della osservanza delle condizioni indicate nell'articolo 3.

Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento dovranno essere esibite agli appartenenti alla Polizia Municipale, nonché agli altri incaricati del controllo, che ne facciano richiesta.

TITOLO II **OCCUPAZIONE DEI SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO**

Articolo 5 **Campo di applicazione**

Ai fini del presente articolo sono considerati suolo pubblico:

- a. le aree e gli spazi pubblici aventi natura demaniale o patrimoniale con destinazione specifica nonché loro pertinenze ed accessioni;
- b. le aree e gli spazi anche se di proprietà privata soggetti a pubblico transito, ovvero dei quali la generalità dei cittadini fa uso di fatto senza munirsi di preventivi permessi da parte dei rispettivi proprietari.

Non sono considerate aree e spazi di uso pubblico le pertinenze di attività e di locali pubblici, delimitate e funzionali ed in uso esclusivo alle medesime.

Per le occupazioni degli spazi ed aree pubbliche o privati aperti al pubblico passaggio si fa rinvio alla regolamentazione rispettivamente prevista dalle norme dei C.d.S (art. 20, occupazione della sede stradale) e dal *Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche* e per l'applicazione della tassa, nonché quanto previsto dal *Regolamento Edilizio* vigente.

In assenza di marciapiede o di analogo spazio, le occupazioni del suolo pubblico di cui al 10 comma lettera B) dovranno rispettare i limiti di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Per quanto non previsto dal comma precedente, non è ammessa l'occupazione di qualsiasi tipo di spazi aree e marciapiedi privati aperti al libero transito o dove vi sia diritto di pubblico passaggio, anche se non validamente costituito, quando questi sono al servizio della generalità delle persone.

E' ammessa l'occupazione, previa autorizzazione dell'Autorità, degli spazi, aree e marciapiedi privati aperti al libero transito, di cui al comma precedente, nei limiti e con le prescrizioni del C.d.S. (articolo 20).

Articolo 6 **Divieti**

E' vietata l'occupazione abusiva di suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

Salvo quanto previsto dal *Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche* nei casi di inapplicabilità delle norme dei C.d.S., chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 50.000 a lire 500.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 100.000 (52 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

TITOLO III **NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEI CENTRO ABITATO**

Articolo 7 **Disposizioni generali**

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi privati, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso dalle rispettive proprietà.

E' vietata qualsiasi forma di imbrattamento, lordamento e/o danneggiamento del suolo.

I trasgressori, oltre che essere passibili di sanzione pecuniaria, sono obbligati a provvedere alla rimessa in pristino.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 200.000 (103 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 8

Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e quant'altri occupino, a qualsiasi titolo, aree pubbliche o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, gettare, lasciar cadere o dar causa che cada o abbandonare alcun residuo o rifiuto al suolo.

I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti.

Fatto salvo quanto previsto dal *Regolamento Edilizio*, può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico, anche all'esterno del locale, un conveniente numero di idonei portarifiuti, sempre che esista la possibilità ai fini della viabilità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 50.000 a lire 500.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 100.000 (52 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 9

Tenuta delle aree scoperte

Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio , tutte le aree scoperte site nel contesto dell'aggregato urbano e fino ad una distanza di 500 metri dall'abitato stesso devono essere tenute, a cura delle rispettive proprietà, costantemente sgombre da depositi di immondizie e rifiuti di ogni sorta.

In particolare al fine di prevenire inconvenienti igienico sanitari, deturpamento dell'ambiente o situazioni di pregiudizio per la pubblica incolumità dovranno essere osservate le seguenti norme:

- tutte le aree scoperte non coltivate site all'interno dell'aggregato urbano, devono essere tenute sempre sfalciate e sgombre da qualsiasi materiale e/o rifiuto, provvedendo ad una adeguata recinzione e ad una eventuale aratura, a cura e spese dei proprietari e/o usufruttuari e/o concessionari.

- le aree della gola del fiume Piave e qualsiasi altra area all' interno del territorio comunale di Fossalta di Piave dovranno esser tenute decorosamente curate nel loro aspetto con la eliminazione dei rovi e delle altre piante infestanti, nonché sgombre da qualsiasi materiale e/o rifiuto, provvedendo ad una adeguata recinzione, a cura e spese dei proprietari e/o usufruttuari e/o concessionari.

- lungo tutte le strade e loro pertinenze, le proprietà dei frontisti o gli usufruttuari o concessionari, sono tenute/i a provvedere allo sfalcio, pulizia, sistemazione e corretto mantenimento dei fossati, cunette nonché ; all'eliminazione dei ristagni d'acqua e/o agevolare il deflusso mediante colmatatura o spianamento.

In caso di inottemperanza sarà proceduto d'ufficio ai lavori di sfalcio, recinzione, pulizia e sgombero con spese a carico degli inadempienti, previa diffida.

Fatte salve le sanzioni previste dal D. L.vo 5 Febbraio 1997, n. 22 per il deposito, abbandono sul suolo e nel sottosuolo di rifiuti su tutte le aree, nonché per l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee di rifiuti, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 200.000 (103 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 10

Lavori ed attività artigianali su suolo pubblico

Senza autorizzazione del Sindaco è proibito in luoghi pubblici o privati aperti al pubblico esercitare lavori artigianali.

E' vietato nei predetti luoghi la lavatura e la riparazione di veicoli o di altre cose mobili.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 50.000 a lire 500.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 100.000 (52 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 11

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

E' vietato lavare, distendere o appendere biancheria, panni, tappeti e simili in aree pubbliche o private aperte al pubblico.

E' vietato inoltre a tale fine:

1-tendere funi aeree attraversanti le vie o piazze o altri luoghi aperti al pubblico;

2-lasciar gocciolare o far cadere dai piani superiori degli edifici acqua o qualsiasi altro liquido sulla pubblica via.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 50.000 a lire 500.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 100.000 (52 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 12

Battitura di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere su suolo pubblico o privato aperto al pubblico o dalle finestre e dai terrazzi, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Il Sindaco con propria ordinanza stabilirà eventuali orari e modalità di esecuzione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 50.000 a lire 500.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 100.000 (52 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 13

Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi sostanze o materiali che possono essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici e chiunque è nel godimento di un immobile devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo tale da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione su suolo pubblico. Devono altresì tenere in buono stato di efficienza le grondaie e i tubi di scarico fino al suolo.

Fatte salve le sanzioni previste dal D. L.vo 5 Febbraio 1997, n. 22, per il deposito, abbandono sul suolo e nel sottosuolo di rifiuti, su tutte le aree, nonché per l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee di rifiuti, chiunque viola le disposizioni del 1° c. del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 200.000 (103 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Chiunque viola le disposizioni del II c.,del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 50.000 a lire 500.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 100.000 (52 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 14

Gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal D.Lgs. 05.02.1997 n° 22 al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci.

Per il conseguimento delle finalità del citato decreto lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali adottano i provvedimenti di rispettiva competenza.

Per quanto attiene la gestione dei rifiuti il Comune di Fossalta di Piave ha disciplinato la materia con apposito regolamento sul servizio di nettezza urbana a cui si dovrà fare riferimento in caso di eventuali violazioni.

Articolo 15

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio e pertinenza degli edifici aperti su spazi pubblici, ad uso pubblico o comunque in vista della pubblica via devono a cura dei proprietari o degli inquilini, essere mantenuti puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 50.000 a lire 500.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 100.000 (52 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 16

Trasporto di materiali di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme in materia di circolazione stradale, d'igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato su veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti in modo da evitare la dispersione sul suolo, nell'aria e nell'acqua.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 50.000 a lire 500.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 100.000 (52 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 17

Sgombero della neve e formazione del ghiaccio

I proprietari, gli inquilini delle case, gli esercenti dei negozi, laboratori ed esercizi pubblici hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e/o dal ghiaccio i marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza.

E' vietato depositare o scaricare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati o gettare o spargerci acqua che possa gelare.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 50.000 a lire 500.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 100.000 (52 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 18

Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

Per quanto non previsto dal *Regolamento Edilizio*, il carico, lo scarico, l'accumulo di materiali provenienti da costruzioni, demolizioni o di risulta da scavi, potrà essere temporaneamente effettuato previa autorizzazione e nel rispetto delle norme di cautela per la sicurezza e l'incolumità pubblica, di volta in volta valutate e prescritte.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 200.000 (103 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 19 **Emissioni di esalazioni, fumo e polvere**

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polveri, provocare esalazioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino inconvenienti.

Coloro che per motivo inerente la loro attività devono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare inconvenienti.

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale quando ne possano derivare inconvenienti al vicinato o a luoghi di pubblico transito.

E' altresì vietato lasciare i veicoli fermi con il motore acceso in modo tale da provocare inconvenienti dovuti all'emissione degli scarichi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 200.000 (103 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 20 **Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro e alla moralità**

1) E' vietato dormire, sdraiarsi o salire con i piedi sulle panchine, sdraiarsi a terra, calpestare o sedersi sulle aiuole, nonché sostare e fermarsi sugli spazi erbosi dei giardini pubblici o aiuole con qualunque tipo di veicolo.

2) Con apposita Ordinanza il Sindaco potrà regolamentare l'utilizzo dei parchi pubblici imponendo limiti e divieti.

3) E' del pari vietato arrampicarsi sui monumenti, sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, sulle fontane e sui fanali della pubblica illuminazione.

4) E' vietato questuare e/o chiedere elemosine su suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

5) E' vietato vendere oggetti e/o effettuare la pulizia dei parabrezza delle auto sulla carreggiata stradale, in prossimità e in corrispondenza degli incroci

6) E' ulteriormente vietato su aree pubbliche o private aperte al pubblico chiedere contributi a fronte di cessione di oggetti ad eccezione delle iniziative di Associazioni Umanitarie, Culturali e Politiche che dovranno essere preventivamente autorizzate.

7) Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro e alla moralità.

Chiunque viola le disposizioni dei commi 1°, 3° e 4° del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 50.000 a lire 500.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 100.000 (52 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Chiunque viola le disposizioni dei commi 5°, 6° e 7° del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 200.000 (103 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 21 **Esercizio di giochi di abilità**

E' vietato, in tutto il territorio del comune, in luogo pubblico o aperto al pubblico, organizzare giochi di abilità, di intrattenimento, o simili, anche al fine di lucro, se non autorizzati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni

dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 200.000 (103 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Le cose utilizzate per commettere la violazione, ivi compreso il denaro delle giocate, saranno oggetto di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.

Articolo 22 Altri atti vietati

In tutto il territorio del comune resta vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni e altro gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti e qualsiasi altro manufatto;
- b) gettare o lasciar cadere a terra e/o nei corsi d'acqua carta o altri oggetti o liquidi di qualsiasi genere;
- c) collocare addobbi, festoni, luminarie senza apposito permesso o con Autorizzazione generale adottata con apposita Ordinanza, salvo quanto previsto dal C.d.S.;
- d) installare, anche temporaneamente, lungo le banchine o, comunque sul suolo pubblico o aperto al pubblico, prefabbricati, cassette o altro per la consegna di bevande o altri oggetti senza apposito permesso o con Autorizzazione generale adottata con apposita Ordinanza, salvo quanto previsto dal C.d.S.;
- e) avvolgere, appoggiare, installare trespoli, oggetti vari, o qualsiasi altra cosa a scopo pubblicitario e non, su alberi, arredi urbani, pali dell'illuminazione pubblica o impianti destinati alla viabilità, senza apposito permesso o con Autorizzazione generale adottata con apposita Ordinanza, salvo quanto previsto dal C.d.S.;
- f) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- g) fare il bagno nelle fontane pubbliche;
- h) entrare negli spazi erbosi, cogliere fiori, tagliare piante o comunque danneggiarle;
- i) eseguire bisogni corporali sulla pubblica via o esposti alla pubblica vista;
- l) a chiunque di sostare senza giustificato motivo sui gradini e nel porticato dell'entrata principale della scuola elementare "Salvo D'acquisto" così pure sui marciapiedi di pertinenza al di fuori dell'orario di entrata ed uscita degli alunni da parte di persone senza giustificato motivo;
- m) circolare a bordo di veicoli a motore e velocipedi così pure di far sostare tali veicoli all'interno di qualsiasi giardino pubblico o spazio riservato a verde pubblico esistente nel territorio comunale con particolare riguardo al parco sito in Piazza 4 Novembre intitolato a Carlo Alberto Dalla Chiesa;
- n) introdurre e circolare a bordo di velocipedi e di qualsiasi veicolo a motore nelle aree di pertinenza della locale Scuola Media Statale San Domenico Savio e dell'Istituto Professionale di Stato E.Mattei al di fuori dell'orario scolastico e così pure di introdursi e sostare senza giustificato motivo all'interno delle aree suddette;
- o) sostare e circolare a bordo di veicoli a motore lungo i vialetti inghiaati e nell'area erborata all'interno dell'area vincolata a Parco Fluviale, accendere fuochi in tutta l'area golenale, salvo quelli la cui combustione sia controllata ed avvenga all'interno di appositi fornelli, ed in ogni caso con le cautele atte a evitare incendi, danneggiare e insudiciare in qualsiasi modo le aree, i manufatti e le opere esistenti sull'area vincolata a Parco Fluviale, così pure gettare a terra immondizie, spazzature e qualunque altra cosa che possa recar danno e incomodo al pubblico; E' altresì vietato a chiunque conferire nei cestini porta rifiuti stradali, rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura.

Nel centro abitato, le corriere, autobus, pullman e comunque tutti i veicoli a motore, in sosta o fermata, non possono tenere acceso il motore per più di cinque minuti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 200.000 (103 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 23 Caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri abitazione e accampamenti

Salvo quanto disposto dalla Legge della Regione del Veneto in materia di complessi ricettivi all'aperto e dal Codice della Strada, in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche e private, è vietata la sosta ai fini di campeggio dei caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri abitazione nonché il soggiorno occasionale con attrezzature da campeggio, in forma singola o collettiva, nonché la sosta di carovane di nomadi.

Il Sindaco può altresì vietare il deposito e l'impianto di mezzi mobili e delle attrezzature sopraccitate anche in aree private.

Il Sindaco inoltre, potrà ordinare, con apposito provvedimento, lo sgombero coattivo nel caso non provveda l'inadempiente dei mezzi e delle attrezzature servite ai fini del campeggio o del soggiorno fuori dalle apposite aree all'uso attrezzate.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 200.000 (103 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

TITOLO IV QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Articolo 24 Giochi su area pubblica e privata

In tutto il territorio del Comune resta vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- calciare lattine, bottiglie o altro;
- lanciare "gavettoni d'acqua" o palloncini riempiti di acqua o altri liquidi;
- spingere giù dai pontili, fontane o scaraventare con la forza le persone in acqua;
- eseguire qualsiasi gioco o pratica sportiva non autorizzati/a fuori dagli appositi spazi, che possano costituire disturbo alla quiete del vicinato. In particolare è fatto assoluto divieto, senza limiti di tempo, in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche, private o aperte al pubblico, di porre in essere attività o esercitazioni sportive con veicoli a motore, se non autorizzate, che possano causare rumori, emissioni di polvere o quant'altro possa arrecare disturbo all'occupazione o al riposo delle persone. Ulteriormente, le attività sportive quali, tornei, gare e simili attività ricreative che si svolgono su aree private o in concessione, nelle immediate vicinanze di case d'abitazione, cliniche, ospedali, convivenze e luoghi di culto, istituti d'istruzione, non possono protrarsi oltre le ore 22.00 e nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre non potranno protrarsi oltre le 23,30 e non potranno svolgersi dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 50.000 a lire 500.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 100.000 (52 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 25 Mestieri girovaghi

Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale per la disciplina delle attività artistiche, il Sindaco, ai fini di cui all'art. 225 del Reg. del T.U.L.P.S., con apposito provvedimento, determinerà i limiti di tempo e di luogo, nonché di attività, per l'esercizio dei mestieri girovaghi di cui all'art. 121 dei T.U.L.P.S.

Articolo 26 Trasporto di oggetti

Sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con opportune cautele al fine di evitare danni a persone o a cose.

Gli oggetti acuminati o taglienti come vetri, ferri appuntiti o simili debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 50.000 a lire 500.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 100.000 (52 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 27

Circolazione e trasporto di animali pericolosi

E' vietata la circolazione di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie. Fatto salvo quanto già previsto dal vigente *Regolamento comunale di Igiene e Sanità* i cani senza museruola o guinzaglio, vaganti nel territorio dei Comune, saranno accalappiati e trattenuti a spese dei proprietario.

I cani a guardia di case, orti, giardini e poderi, dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti.

In caso di defecazione sui marciapiedi, sul fondo stradale delle vie e delle piazze, nei giardini e aiuole od in altri luoghi soggetti a calpestio pedonale, coloro i quali hanno in custodia anche temporanea l'animale sono tenuti alla immediata pulizia degli escrementi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 50.000 a lire 500.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 100.000 (52 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 28

Protezione degli animati

Salvo quanto previsto dal art. 727 del C.P., dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è fatto assoluto divieto di detenere cani ed altri animali in catena corta e/o sprovvisti di riparo rialzato dal suolo e coperto ove possano proteggersi. La catena deve essere proporzionata per peso e lunghezza alle dimensioni dell'animale così da potersi ampiamente muovere senza restare impigliato.

I recinti entro i quali sono custoditi gli animali devono avere dimensioni tali da permettere ampi movimenti.

Tutti gli animali che per il loro uso debbono essere tenuti in catena o in recinto, devono avere sempre a disposizione un contenitore con acqua ed essere debitamente alimentati.

E' fatto, altresì, divieto di lasciare gli animali chiusi all'interno dei veicoli se non per tempi brevissimi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 200.000 (103 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 29

Protezione in caso di lavori

In caso di lavori il responsabile o gli esecutori degli stessi devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti a impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, vernici possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di inconvenienti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 200.000 (103 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 30

Rovino di parti o di accessori di fabbricati

Oltre a quanto già stabilito nel Titolo III del presente Regolamento comunale, per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti, da parte dei proprietari, in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni a persone e cose.

Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

Qualora si verificano pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.

I canali conduttori delle acque piovane provenienti dalle abitazioni, posizionati lungo le strade, dovranno essere sistemati in modo che non si verifichi lo stillicidio in danno dei passanti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 200.000 (103 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 31

Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

Gli oggetti di ornamento come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possono cadere su luoghi pubblici o privati di uso comune.

L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 50.000 a lire 500.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 100.000 (52 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 32

Bagni delle persone

In tutto il territorio comunale è vietata la balneazione nelle acque interne del fiume Piave.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 50.000 a lire 500.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 100.000 (52 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 33

Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.

Per quanto non previsto dal Codice della strada, le cisterne e i pozzi devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto, chiusure o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse devono essere opportunamente segnalate e delimitate con apposite barriere a tutela della pubblica incolumità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 50.000 a lire 500.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 100.000 (52 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 34

Apertura di botole e chiusini

E' vietato in aree pubbliche o aperte al pubblico sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune, fatte salve le operazioni di manutenzione e ispezione da parte dei proprietari degli stessi o altre persone preposte.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono essere eseguite solo con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 50.000 a lire 500.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 100.000 (52 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 35 Pitture e verniciature fresche

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 50.000 a lire 500.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 100.000 (52 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 36 Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento

L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 200.000 (103 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 37 Carichi sospesi

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Sindaco.

Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 200.000 (103 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 38 Recinzioni

Salvo quanto disposto dal *Regolamento Edilizio*, le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati fino all'altezza minima di m. 2,30.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 200.000 (103 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 39 Luminarie e cavi elettrici

Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per l'adduzione dell'energia in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 200.000 (103 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 40 **Uso e manomissione dei segnali**

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere in qualsiasi maniera i segnali e gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 200.000 (103 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 41 **Detenzione e deposito di materie infiammabili**

Salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 400.000 (207 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 42 **Altri divieti per la prevenzione di incendi e esplosioni**

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni è vietato:

1. far uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato senza giustificato motivo e senza le dovute cautele in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, nei parchi e giardini e loro vicinanze;
2. depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi e loro residui, nonché stazionare con veicoli usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
3. porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 200.000 (103 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 43 **Uso delle risorse idriche potabili**

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 50.000 a lire 500.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 100.000 (52 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 44 Quiete pubblica

Nelle abitazioni civili le sorgenti sonore (apparecchi radio, televisori, magnetofoni e simili, nonché elettrodomestici e utensili) non possono arrecare disturbo al vicinato, in particolare i suoni e/o rumori non devono propagarsi all'esterno dopo le ore 22 .00 e fino alle ore 08 .00; tale limitazione viene estesa anche dalle ore 13.00 alle ore 16.00, nel periodo 1° maggio 30 settembre.

I medesimi obblighi sono estesi a tutti coloro che usano simili strumenti o apparecchi portatili o installati su veicoli.

In tutto il centro abitato, nel periodo 10 maggio 30 settembre, l'uso di attrezzature, macchinari e/o impianti che propagano rumore in modo tale da arrecare disturbo al vicinato, devono sospendersi dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19,30 alle ore 08.00; nel restante periodo dell'anno dalle ore 19.00 alle ore 08.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00.

E' vietato provocare disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone con grida, schiamazzi, cori o con malgoverno di animali.

Sono altresì vietati nel centro abitato gli spari, gli scoppi e l'accensione di artifici pirotecnici, salvo deroghe autorizzate in occasione di particolari festività.

Chiunque viola le disposizioni dei 1°, 2° e 4° c. del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 50.000 a lire 500.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 100.000 (52 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Chiunque viola le disposizioni dei 3° e 5° c. del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 200.000 (103 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 45 Esercizio dei mestieri, arti e industrie

Le officine, le autorimesse per le riparazioni di autoveicoli e motocicli, le segherie e gli altri locali esercitanti mestieri rumorosi o incomodi non potranno arrecare disturbo dalle ore 19.30 alle ore 08.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00 nel periodo 1° maggio-30 settembre, ad esclusione delle zone per l'artigianato; nel restante periodo dell'anno detti mestieri non potranno arrecare disturbo dalle ore 19.00 alle ore 08.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00.

Le attività di cantiere potranno essere esercitate nel periodo 1° maggio - 30 settembre, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00.

Nel restante periodo dell'anno le attività di cantiere non potranno arrecare disturbo dalle ore 19.00 alle ore 8.00 e dalla 12.00 alle 13.00.:

Gli interventi d'emergenza o di emergenza, limitati nel tempo, dovuti a particolari necessità che per loro intrinseca natura provochino scuotimenti, emissioni di fumo, di vapori, di polveri, di gas ecc. e/o per gli strumenti usati (martelli pneumatici, elettro-demolitori, seghe, levigatrici, smerigliatrici, compressori, ecc ...), arrechino molestia o disturbino le occupazioni ed il riposo delle persone dovranno essere autorizzati dal Sindaco

Con apposito provvedimento il Sindaco potrà modificare le delimitazioni delle fasce e gli orari.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 400.000 (207 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 46 Esercizio dei Luna Park

Fatto salvo quanto previsto dall'apposito regolamento, tutte le attrazioni all'interno dei Luna Park o nei micro-parchi o comunque le attrazioni di tale genere anche collocate singolarmente dovranno cessare le emissioni sonore degli apparecchi per la riproduzione o per l'amplificazione del suono o delle voci dalle ore 23.00 alle ore 10.00 e dalle ore 12.00 alle 16.00. Nel periodo dal 20 giugno al 20 agosto il limite serale è prorogato alle ore 24.

Nelle ore consentite le emissioni sonore non dovranno arrecare molestia o disturbo.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 200.000 (103 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 47

Orari di esercizio delle attività musicali dei pubblici esercizi

Fatto salvo quanto previsto dall'apposita normativa di settore, nei locali pubblici o all'aperto, le sorgenti sonore fisse o elettroacustiche, ovvero le manifestazioni musicali (concerti, piani bar, audizioni e simili) che immettono suoni nell'ambiente esterno e/o abitativo possono tenersi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00.

Nel periodo 01 giugno - 20 agosto il limite serale è prorogato alle ore 24,00.

Ai fini del precedente comma vengono considerati ambiente esterno il marciapiede pubblico, le vie pubbliche antistanti gli esercizi, i locali destinati ad altre attività e le abitazioni private confinanti e non.

Il Sindaco, con apposito provvedimento, potrà modificare gli orari e i periodi a seconda delle necessità.

Nell'esercizio delle attività di cui sopra è vietato arrecare molestia e disturbo al vicinato.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 200.000 (103 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 48

Esercizio di Locali da ballo

Fatto salvo quanto previsto dall'apposita normativa di settore, le emissioni sonore dovute all'esercizio degli apparecchi per la riproduzione o per l'amplificazione del suono o delle voci o delle esibizioni musicali o delle attrazioni non potranno arrecare molestia o disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 400.000 (207 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 49

Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

E' vietata nei centri abitati, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini di cani o di altri animali che disturbino la quiete pubblica con insistenti latrati, guaiti o altro.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario e/o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 50.000 a lire 500.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 100.000 (52 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

TITOLO V

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Articolo 50 Emissioni di suoni da sorgenti fisse

Agli obblighi di cui D.P.C.M. 16.4.99, n. 215, relativi alle sorgenti sonore fisse, si escludono le apparecchiature di riproduzione sonora di bassa potenza di uso non professionale quali, ad esempio, radio, televisioni, impianti stereo, ecc.

Articolo 51

Emissioni di suoni da sorgenti (non fisse) temporanee, occasionali e/o mobili

- a) di concerti o esibizioni musicali dal vivo temporanee, occasionali, e o mobili presso pubblici esercizi il titolare dello stesso, prima di dare inizio alle esibizioni dovrà produrre al comune una dichiarazione di *inizio attività* corredata da una relazione tecnica relativa all'impianto, contenente la descrizione dello stesso e l'indicazione dei livelli massimi di emissione sonora (dba) e i sistemi di controllo in esercizio dei limiti dichiarati e la loro taratura. Detta relazione avrà validità per tutto il territorio comunale senza limiti di tempo salvo modifiche dell'impianto. La dichiarazione di *inizio attività* sarà presentata all'ufficio ambiente del comune il quale potrà imporre particolari prescrizioni o sospendere o revocare l'efficacia autorizzativa della dichiarazione di inizio attività.
- b) ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 della L.R.V.to n. 21/99, per i cantieri edili e i lavori con macchinari rumorosi nel periodo 1° maggio-30 settembre si prevede l'interruzione pomeridiana dalle ore 12.00 alle 16.00 e nel restante periodo dell'anno dalle 12.00 alle 13.00.
- c) in deroga al divieto di cui all'articolo 7, comma 3 della L.R.V.to n. 21/99 l'accensione dei fuochi d'artificio e il lancio dei razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sarà determinata con apposito provvedimento del sindaco.
- d) Ai fini di quanto previsto dall'art. 7, comma 4 della L.R.V.to n. 21/99, per l'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio, sono consentiti, in tutto il centro abitato, nel periodo 1° maggio-30 settembre dalle ore 09.00 alle 19.30 con interruzione pomeridiana dalle ore 12.00 alle ore 16.00. Nel restante periodo dell'anno, quanto sopra è consentito dalle ore 08.00 alle ore 19.00 con sospensione dalle ore 12.00 alle 13.00.
- e) Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5 della L.R.V.to n. 21/99, lo svolgimento delle attività sportive o ricreative rumorose è ammesso dalle ore 08.00 alle ore 23.00 e nel periodo 10 maggio-30 settembre dalle ore 08.00 alle ore 23.30 con interruzione pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 16.00. Il Sindaco con apposito provvedimento potrà modificare tali orari e periodi.
- f) Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 della L.R.V.to n. 21/99, le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda, festival o manifestazioni analoghe, dovranno preventivamente essere autorizzate dal comune e potranno protrarsi oltre le ore 24.00.
- Le violazioni alle presenti norme saranno punite ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 447/95 e articolo 8 della L.R.V.to n. 21/99.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI

Articolo 52

Orario attività di vendita prodotti artigianali

L'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti artigianali effettuata in adiacenza al luogo di produzione o nelle attività commerciali quali gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pizzerie, pasticcerie è sottoposto alla disciplina oraria stabilita dal Sindaco, con apposita Ordinanza. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sanzionato con una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000 ed il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma di lire 400.000 (207 Euro) a norma art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

TITOLO VII

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Articolo 53

Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osserva; in quanto applicabile la Legge 24 Novembre 1981, n. 689, ed il Regolamento Comunale per l'approvazione di normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni ad disposizioni di regolamenti comunali ed ordinanze. .

Le sanzioni amministrative del pagamento in misura ridotta potranno essere aggiornate con apposito provvedimento del Sindaco.

Articolo 54

Remissione in pristino

Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Sindaco potrà ordinare al trasgressore e alla persona solidalmente obbligata la remissione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

In caso di inadempimento il Sindaco potrà eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

Articolo 55

Sequestro e confisca di cose

Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito.

L'autorità amministrativa con ordinanza - ingiunzione potrà disporre la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.

Per quanto sopra previsto si osservano le procedure di cui alla L. n.689/81 e D.P.R. n. 571/82.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo il favorevole esame dell'Organo Regionale di controllo, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

E' abrogato il precedente *Regolamento di Polizia Urbana*, approvato come risulta dal verbale in data 20.09.1968 n° 65 R.V. del . Consiglio Comunale e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte le Ordinanze riguardanti le materie disciplinate dal presente regolamento o in contrasto con lo stesso.